

## Circolare del 12 ottobre 2017

Oggetto: **D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145: “Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015”.**

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7/10/2017 è stato pubblicato il decreto in oggetto, che reintroduce l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta.

L'obbligo già sancito dalla legge italiana (art. 11 del Dlgs 109/1992) è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea (Reg. 1169/2011) in materia di etichettatura alimentare.

Il testo del provvedimento, prima di essere approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 15 settembre, ha però subito notevoli variazioni a seguito di una iniziale valutazione negativa della Commissione europea che non condivideva la base giuridica richiamata dall'Italia per reintrodurre tale disposizione.

La versione definitiva del decreto pubblicata in Gazzetta Ufficiale richiama come base giuridica gli articoli 36 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea che prevede che uno Stato membro, anche dopo l'adozione di misure di armonizzazione, qualora lo ritenga necessario possa mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti espressamente disciplinate dal trattato. In tal caso il trattato prevede che lo Stato debba notificare le disposizioni alla Commissione che, dopo aver verificato se esse costituiscono o no uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata nel commercio, approverà o respingerà i provvedimenti. Tuttavia nel caso in cui la Commissione non si pronunci entro detto periodo le disposizioni nazionali vengono considerate approvate.

Di seguito analizziamo il testo del decreto pubblicato, tralasciando le considerazioni sulla corretta base giuridica idonea a legittimare l'Italia a reintrodurre tale disposizione che, sarà comunque oggetto di valutazione da parte della Commissione europea.

Il provvedimento prevede che tutti i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Così formulata la disposizione non sembrerebbe lasciare margini di scelta agli operatori, che dovranno riportare l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione a meno che quella dello stabilimento di confezionamento non sia diversa: in tale caso, dovranno

riportare obbligatoriamente quella dello stabilimento di confezionamento. Sul punto precisiamo che il comma 1 dell'art. 3 del Dlgs 109/1992, abrogato con il decreto in oggetto, stabiliva invece che i prodotti potevano riportare alternativamente o l'indicazione della sede dello stabilimento di fabbricazione o di confezionamento.

Il decreto legislativo prevede che, per i prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati e per i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita, tale informazione possa essere riportata sui documenti commerciali, sempre a condizione che i documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Il provvedimento stabilisce che la sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento. Tuttavia è possibile omettere l'indirizzo della sede dello stabilimento qualora già con la sola l'indicazione della località sia possibile l'identificazione dello stabilimento.

Il decreto precisa, inoltre, che l'informazione sulla sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento, possa essere omessa anche nei seguenti casi:

- se l'indirizzo della sede coincida con l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare, presente in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo I, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;
- se i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;
- se il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

In linea con quanto veniva stabilito dal Dlgs 109/1992, l'OSA che disponga di più stabilimenti può indicare sul prodotto tutti gli stabilimenti evidenziando però quello effettivo.

Nel caso in cui manchi l'indicazione dello stabilimento o nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti e quello effettivo non sia evidenziato, l'art. 5 del decreto legislativo prevede sanzioni comprese tra 2.000 e 18.000 euro. Mentre nel caso in cui l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento venga riportata in etichetta con modalità di presentazione diverse da quelle stabilite dall'art. 13 del reg. 1169/2011 è prevista una sanzione amministrativa tra 1.000 e 8.000 euro

Il provvedimento prevede, pertanto, sanzioni con importi maggiorati rispetto alla disciplina del Dlgs 109/1992, la sanzione per la mancata apposizione dell'indicazione obbligatoria era, infatti, compresa tra a 1.600 9.500 euro, mentre la violazione delle disposizioni specifiche in materia era sanzionata con una somma compresa tra 600 e 3.500 euro.

Come previsto dalla legge delega, la competenza per l'applicazione delle sanzioni viene affidata all'Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) del Ministero delle Politiche Agricole, facendo comunque salve le competenze spettanti agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

Il decreto contiene una clausola di mutuo riconoscimento che statuisce che le disposizioni non si applicano a quei prodotti alimentari preimballati in conformità alle disposizioni del reg.1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di

libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Infine il provvedimento precisa che le disposizioni del decreto si applicheranno a decorrere dal 180° giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta del 7 ottobre e che, i prodotti non conformi che vengono immessi in commercio o etichettati, entro il suddetto termine possono essere in ogni caso commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

**Di seguito il testo del Dlgs 15 settembre 2017, n. 145**

D.Lgs. 15-9-2017 n. 145

Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2017, n. 235.

## Epigrafe

### Premessa

**Art. 1.** *Campo di applicazione*

**Art. 2.** *Definizioni*

**Art. 3.** *Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*

**Art. 4.** *Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*

**Art. 5.** *Sanzioni*

**Art. 6.** *Autorità competente*

**Art. 7.** *Clausola di mutuo riconoscimento*

**Art. 8.** *Disposizioni transitorie e finali*

**Art. 9.** *Clausola di invarianza finanziaria*

---

**D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 145** <sup>(1)</sup>.

**Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'[articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170](#) - [Legge di delegazione europea 2015](#).**

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 ottobre 2017, n. 235.

Visti gli [articoli 36 e 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea](#);

Visti gli [articoli 76 e 87 della Costituzione](#);

Vista la [legge 24 novembre 1981, n. 689](#), recante modifiche al sistema penale;

Vista la [legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14](#);

Visto il [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), recante attuazione della [direttiva 89/395/CEE](#) e della [direttiva 89/396/CEE](#) concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari e, in particolare, gli [articoli 3, 11 e 18](#);

Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano;

Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la [direttiva 87/250/CEE](#) della Commissione, la [direttiva 90/496/CEE](#) del Consiglio, la [direttiva 1999/10/CE](#) della Commissione, la [direttiva 2000/13/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione ed il regolamento CE n. 608/2004 della Commissione;

Visto il [regolamento \(UE\) n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013](#) del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e, in particolare, l'articolo 119;

Vista la [legge 24 dicembre 2012, n. 234, contenente norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 31 e 32](#);

Vista la [legge 12 agosto 2016, n. 170](#), recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2015 e, in particolare, l'[articolo 5](#);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 marzo 2017;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 20 aprile 2017;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la [deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 2017](#);

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

---

### **Art. 1.** *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto reca disposizioni relative alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori conformemente al regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, a garanzia della corretta e completa informazione al consumatore e della rintracciabilità dell'alimento da parte degli organi di controllo, nonché per la tutela della salute.

2. Restano ferme le disposizioni recate dall'[articolo 119 del regolamento \(UE\) n. 1308/2013](#), in materia di etichettatura e presentazione obbligatorie dei prodotti elencati nell'allegato VII, parte II, punti da 1 a 11 e punti 13, 15 e 16, commercializzati nell'Unione europea o destinati all'esportazione.

---

### **Art. 2.** *Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di «alimento» di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, di «impresa alimentare», «operatore del settore alimentare» e «consumatore finale» di cui all'articolo 3, numeri 2), 3) e 18), del medesimo regolamento e di «alimento preimballato» di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011.

---

**Art. 3.** *Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

---

**Art. 4.** *Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento*

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1 del presente decreto, è identificata dalla località e dall'indirizzo dello stabilimento.

2. L'indirizzo della sede dello stabilimento può essere omesso qualora l'indicazione della località consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

3. L'indicazione di cui al comma 1 può essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede già indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di più stabilimenti, è consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento è riportata in etichetta secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

---

## **Art. 5. Sanzioni**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 3 del presente decreto, non riporta sul preimballaggio o su un'etichetta a esso apposta o, nei casi previsti dal comma 2 del predetto articolo, sui documenti commerciali l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento dei prodotti alimentari preimballati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto, nel caso in cui l'impresa disponga di più stabilimenti, non evidenzia quello effettivo mediante punzonatura o altro segno è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 15.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendovi tenuto per legge, in violazione dell'articolo 4, comma 5, del presente decreto, non riporta in etichetta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, secondo le modalità di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.

4. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla [legge 24 novembre 1981, n. 689](#).

---



---

**Art. 6. *Autorità competente***

1. Il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è designato quale autorità competente all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo. Restano ferme le competenze spettanti, ai sensi della normativa vigente, agli organi preposti all'accertamento delle violazioni.

2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto è effettuato presso le Tesorerie dello Stato territorialmente competenti su apposito capitolo del capo XVII dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

3. Il 50 per cento dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluisce sul capitolo dell'entrata del bilancio statale di cui al comma 2 è riassegnato, per una quota pari al 35 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, per una quota del 15 per cento, ad un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della salute, per il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di controllo e di vigilanza dei predetti Ministeri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

---

---

**Art. 7. *Clausola di mutuo riconoscimento***

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

---

---

**Art. 8. *Disposizioni transitorie e finali***

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati in difformità dal presente decreto entro il termine di cui al comma 1 possono essere commercializzati fino all'esaurimento delle scorte dei predetti alimenti.

3. Al [decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'[articolo 3, comma 1, la lettera f\)](#) è abrogata;
  - b) l'[articolo 11](#) è abrogato;
  - c) all'[articolo 18, comma 3](#), la parola: «11» è soppressa.
- 
- 

#### **Art. 9.** *Clausola di invarianza finanziaria*

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

---

---